

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, l'8 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 22 unità

Francia: 16 unità

Italia: 2 unità